ATTO REGISTRATO
SERIE 3 N. 2361
IN DATA 22 SET. 2016
IMPOSTA CORRISPOSTA
PER € 230,00 PER MEZZO

Si richiede l'esenzione del pagamento bollo in base all'art. 17 della legge del 4/12/97 n. 460 sulle associazioni di diritto ONLUS.

ATTO COSTITUTIVO / STATUTO REGIONALE

E SUE MODIFICAZIONI DELLA:

Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus

(A.T.O. - Puglia - O.N.L.U.S.)

Associazione iscritta all'albo regionale n. 558 del 01/12/2003 con diritto onlus.

In riferimento all'atto costitutivo dell'Associazione registrato presso l'ufficio di Taranto il 6/11/97, n° 566683 e sue modifiche registrate il 17/12/1998, il 17/11/2003 e il 07/01/2005 per adeguamento ai sensi del D.L. n. 460 del 4/12/97, e dell'11/08/91 n. 266, modificato con D.L. g.s. 30/10/98; e della legge Reg.11/94 art. 2 e del 7/12/2000 n. 383, e della determina reg. del 19-03-2013.

I sottoscritti componenti del Consiglio Direttivo Regionale ATO Puglia Onlus (Associazione Trapiantati Organi Puglia onlus) nelle persone di:

GIOVINAZZI ROSARIA nata a Massafra (TA) il 15 aprile 1947.
Domiciliata in Corso Roma, 56, Massafra (TA) pensionata.
C. f. GVN RSR 47D55 F027M

MOTOLESE ANTONIO nato a Massafra (TA) il 16 ottobre 1948.
Domiciliato in Via Bernini, 39, Massafra (TA) pensionato.
C. f. MTL NTN 48R16 F027R

PIZZARELLI FERNANDO, nato a Massafra (TA) il 14 aprile 1943.
Domiciliato in Via Tara, 10, Massafra (TA) pensionato.
C. f. PZZ FNN 43D14 FO27N

SANTORO GIOVANNI, nato a Massafra (TA) il 14 maggio 1952.
Domiciliato in Via Monte Grappa, 56 Massafra (TA), pensionato.
C. f. SNT GNN 52E14 F027H

INDELLICATI DOMENICO nato a Gioia del Colle (BA) il 01 gennaio 1962.
Domiciliato in Via Settembrini, 88 Massafra (TA), pensionato.
C.F. NDL DNC 62A01 E038T

PORTARARO UMBERTO nato a Massafra (TA) il 05 giugno 1946.
Domiciliato a Massafra in Via Trento, 96 Massafra (TA) pensionato.
C.f. PRT MRT 41H05 FO27I

SECONDO EMANUELE nato a Taranto (TA) il 25 settembre 1945.
Domiciliato a Talsano (TA) in Via Mediterraneo, 18 Pal. A/6 (TA) pensionato.
C.f. SCN MNL 45P25 L049Q

BATTISTA VINCENZO nato a Taranto (TA) il 20 aprile 1948.
Domiciliato a Taranto (TA) in Via lago Trasimeno, 1 (TA) pensionato.
C.f. BTT VCN 48D20 L049G

LAMBITELLI LUISA nata a Massafra (TA) il 24 giugno 1969.
Domiciliata in Via Alpio Lancieri, 18 Massafra (TA) disoccupata
C.f. LMB LSU 69H64 F027K

LARIZZA MIRELLA nata a Putignano (BA) il 19 settembre 1986.
Domiciliata in Via P. Galeandro, 8 Palagianello (TA) Studente Universitaria.
LRZ MLL 86P59 H096B

OLIVA ANTONIO nato a Massafra (TA) 02 ottobre 1946.
Domiciliato in Via Mons. Antonio D'Erchia, 12 Massafra (TA) pensionato.
C.f. LVO NTN 46R02 F027Z

1. **I presenti Consiglieri del Direttivo Regionale sopra indicati, preso atto, di un tempo insufficiente di due anni per organizzazioni d'iniziative prolungate e radicate sul territorio a disposizione degli organi legali sociali amministrative previste dall'attuale statuto dell'associazione in oggetto, per disciplinare il funzionamento della sede regionale e zonali dichiarano di apportare all'atto costitutivo e allo stesso statuto regionale alcune modifiche e variazioni decise e votate e approvate in assemblea Generale Regionale dei soci del 24/04/15 (ventiquattro/aprile/duemilaquindici). Tali modifiche risultano essere all'art. 17 statuto generale (durata cariche sociali) e sostituzione art. 18 " funzionamento consiglio regionale e consigli comunali".**

Le modifiche apportate disciplineranno tali esigenze/richieste/necessità riscontrate.

BATTISTA VINCENZO _____

GIOVINAZZI ROSARIA _____

INDELLICATI DOMENICO _____

LAMBITELLI LUISA _____

LARIZZA MIRELLA _____

MOTOLESE ANTONIO _____

OLIVA ANTONIO _____

PIZZARELLI FERNANDO _____

PORTARARO UMBERTO _____

SANTORO GIOVANNI _____

SECONDO EMANUELE _____

Massafra 24/09/2015

ATTO REGISTRATO
SERIE 3 AL NR 2867
IN DATA 22 SET 2015
IMPOSTE LIQUIDATE
PER € 230,00 PER NR 4 ANNI

L'ADDETTO
Maria CARLUZZIMATI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adriana GIACCO

In riferimento all'atto costitutivo dell'Associazione registrato presso l'ufficio di Taranto il 6/11/97, n° 566683 e sue modifiche registrate il 17/12/1998 e il 17/11/2003 per adeguamento ai sensi del D.L. n. 460 del 4/12/97 e dell'11/08/91 n. 266, modificato con D.L. g.s. 30/10/98; e della legge 7/12/2000 n. 383.

i sottoscritti componenti del Consiglio Direttivo Regionale ATO Puglia Onlus nelle persone di:

1. **CONFORTI DAMIANA, nata a Massafra il 27 settembre 1960.**
   Domiciliata in Via Padre L. Abatangelo. 4, casalinga. C. f. CNF DMN 60P67 FO27B

   DEBENEDICTIS BERNARDINO nato a Bari il 12 luglio 1949.
   Domiciliato a Massafra in Via M. Grappa, 56, pensionato. C.f. DBN BNR 49L12 A662Q

3. **CATTOZZO ANTONELLA nata a Rovigo il 13 settembre 1955.**
   Domiciliata a Massafra in Via Aosta, 6, casalinga. C. f. CTT NNL 55P53 H620K

4. **DOTE ANTONIO, nato a Massafra il 19 marzo 1953.**
   domiciliato in Via Foscolo, 31, assistente scolastico. C. f. DTO NTN 53C19 FO27P

5. **GIOVINAZZI ROSARIA nata a Massafra il 15 aprile 1947.**
   Domiciliata in Corso Roma, 56, pensionata. C. f. GVN RSR 47D55 F027M

6. **MOREA MARIO, nato a Massafra il 20 novembre 1937.**
   Domiciliato al Corso Roma, 154, pensionato. C. f. MRO MRA 37S20 FO27Q

7. **MARZIA GIANCARLO nato a Massafra il 12 novembre 1956.**
   Domiciliato in Via Anita Garibaldi, 69, medico. C. f. MRZ GCR56 S12FO27S

8. **MOTOLESE ANTONIO nato a Massafra il 16 ottobre 1948.**
   Domiciliato in Via Bernini, 39, pensionato. C. f. MTL NTN 48R16 F027R

9. **PIZZARELLI FERNANDO, nato a Massafra il 14 aprile 1943.**
   Domiciliato in Via Tara, 10, pensionato. C. f. PZZ FNN 43D14 FO27N

10. **SANTORO GIOVANNI, nato a Massafra il 14 maggio 1952.**
    Domiciliato in Via Monte Grappa, 56, pensionato. C. f. SNT GNN 52E14 F027H

11. **SILVESTRI VINCENZO nato a Massafra il 13 settembre 1950.**
    Domiciliato in Via Lazzaro, 1, perito agrario. C. f. SLV VCN 50P13 FO27R

Preso atto, del radicamento su molte aree del territorio regionale, di nuclei di persone che si riconoscono nella stessa Associazione e che pongono necessità di diversa organizzazione, dichiarano di apportare all'atto costitutivo e allo stesso statuto regionale alcune modifiche e variazioni decise e votate dallo stesso Consiglio Direttivo regionale il 20/07/04 (venti/luglio/ duemilaequattro) e in assemblea regionale dei soci del 02/10/04 (due/ottobre/duemiaequattro) Le modifiche apportate disciplineranno tali richieste/necessità, le modalità e il funzionamento anche delle eventuali sedi comunali che, sul territorio della Puglia, l'Associazione ATO Puglia Onlus Regionale andrà ad autorizzare ad aprire.

ATTO COSTITUTIVO

Risultano essere soci fondatori della suddetta Associazione ATO Puglia Onlus i sig.ri:

1. **BALESTRA MARIA, nata a Massafra il 4 agosto 1940, ivi domiciliata in Via Dalmazia 12, pensionata. C. f. BLS MRA 40M44 FO27E**
2. **CONFORTI DAMIANA, nata a Massafra il 27 settembre 1960, ivi domiciliata in Via Padre Luigi Abatangelo 4, casalinga. C. f. CNF DMN 60P67 FO27B**
3. **DOTE ANTONIO, nato a Massafra il 19 marzo 1953, ivi domiciliato in Via Foscolo 31, disoccupato. C. f. DTO NTN 53C19 FO27P**
4. **MARCHIANO' COSIMO, nato a Massafra il 10 novembre 1955, ivi domiciliato in Via Bolzano 122, operaio. C. f. MRC CSM 55S10 FO27T**
5. **MOREA MARIO, nato a Massafra il 20 novembre 1937, ivi domiciliato al Corso Roma 154, pensionato. C. f. MRO MRA 37S20 FO27Q**
6. **PIZZARELLI FERNANDO, nato a Massafra il 14 aprile 1943, ivi domiciliato in Via Tara 10, pensionato. C. f. PZZ FNN 43D14 FO27N**
7. **SANTORO GIOVANNI, nato a Massafra il 14 maggio 1952, ivi domiciliato in Via Monte Grappa 56, pensionato. C. f. SNT GNN 52E14 F027H**

Viene costituita l'Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA - Onlus
(A.T.O. PUGLIA O.N.L.U.S.)

Con sede regionale e legale attuale in Massafra (TA) Via Monfalcone, 31.
L'Associazione opererà nella Regione Puglia e in campo Nazionale/Europeo.

Articolo 1.

Detta Associazione è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza fini di lucro. Lo scopo sociale è quello indicato all'articolo 2 dello Statuto sociale a dirsi, che qui s'intende integralmente trascritto.
Informata ai principi etici e a quelli dettati dall'ordinamento giuridico della Stato; le sue attività sono connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni e sono conforme alla legge 11/08/91 n. 266 e alle leggi attuali sul volontariato e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, senza fine di lucro.

Articolo 2.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3.

Essa è amministrata da un Consiglio Direttivo regionale composto di nove o undici membri, ai quali spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione sociale regionale, I Consiglieri e il Collegio dei Revisori, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili dalle assemblee generale a ogni livello. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso d'assenza del presidente o impedimento, al Vice Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 4.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono previste solo rimborsi spese documentate e autorizzate.

Articolo 5.

Per quello che riguarda lo scopo associativo, la sua articolazione, le norme di funzionamento dell'Associazione delle sue sedi ed in modo particolare le condizioni per le ammissioni dei soci, il patrimonio sociale, le modalità di convocazione delle assemblee, i quorum costitutivi e deliberativi, i poteri dell'assemblea, il numero dei componenti dei Consigli Direttivi ad ogni livello, i loro poteri la rappresentanza sociale, legale, lo scioglimento dell'Associazione e l'evoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento ed altro, i richiedenti si riportano allo Statuto dattiloscritto su dieci (10) pagine ed è composto di ventitre (24) articoli che qui si allega sotto per formarne parte integrante e sostanziale.

Atto costitutivo dattiloscritto su cinque (5) pagine composto di cinque (5) articoli.

Letto approvato e sottoscritto dai richiedenti in Assemblea Generale Regionale dei soci del 20 Luglio 2004 e in Assemblea Generale Regionale dei soci del 24/04/15

GIOVINAZZI ROSARIA	Rosaria Giovinazzi
MOTOLESE ANTONIO	Antonio Motolese
SANTORO GIOVANNI	Santoro Giovanni
INDELLICATI DOMENICO	Indellicati Domenico
OLIVA ANTONIO	Oliva Antonio
PORTARARO UMBERTO	Portararo Umberto
LAMBITELLI LUISA	Luisa Lambitelli
SECONDO EMANUELE	Emanuele Secondo
BATTISTA VINCENZO	Battista Vincenzo
LARIZZA MIRELLA	Larizza Mirella
PIZZARELLI FERNANDO	Pizzarelli Fernando

Post Scriptum:
Conforti Damiana il 17/12/98 sostituisce il socio e componente del Consiglio Direttivo Zaccaro Guido, deceduto a Genova il 28/3/98, in quanto coniuge così come previsto dall'art. 10 del presente statuto. Tale carica avrà valore fino alla scadenza del mandato ricevuto dal defunto consigliere Zaccaro Quido.

ATTO REGISTRATO
SERIE 3 AL NR 2867
IN DATA 22 SET 2015
IMPOSTE LIQUIDATE
PER € 230,00 PER NR ... ANNI

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio territoriale di Taranto

L'ADDETTO
Maria CAMUZZIMATI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DALGIACCO

Indellicati Domenico
Santoro Giovanni
Rosaria Giovinazzi
Pizzarelli Fernando
Oliva Antonio
Mirella Larizza

STATUTO
ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI ORGANI PUGLIA ONLUS

Abbreviazione: A.T.O. Puglia - O.N.L.U.S.

DENOMINAZIONE - FINALITÀ – DURATA – ARTICOLAZIONE - SOCI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE - RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO - GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE - L'ASSEMBLEA DEI SOCI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL PRESIDENTE – Il COLLEGIO DEI REVISORI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI.

DENOMINAZIONE

Articolo 1.

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus" denominata in breve A.T.O. Puglia - O.N.L.U.S. con sede regionale e legale attuale in Massafra (TA) alla Via Monfalcone,. 31
L'ATO PUGLIA ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus di diritto) che ne costituisce preculare segno distintivo e a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Detta Associazione è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza fini di lucro.

FINALITA'

Articolo 2.

a) **Promuovere la cultura della donazione in genere.**
b) **Promuovere il rafforzamento della solidarietà umana.**
c) **Sostenere, anche in accordo con Istituzioni, Enti e Associazioni italiane e internazionali, particolari iniziative tendenti ad affrontare le problematiche connesse con la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule.**
d) **Sollecitare la coscienza dei cittadini sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo, dopo la morte, per i trapianti e innesti terapeutici;**
e) **Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai pazienti in attesa di trapianto di organi, trapiantati ed emodializzati.**
f) **Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapiantati, i pazienti in attesa di trapianto, gli emodializzati e le patologie correlate.**
g) **Fornire assistenza socio – umanitaria - volontaristica.**
h) **Offrire modalità di utilizzo del tempo libero ispirate a valori sociali e all'impegno etico.**

Per realizzare tali obiettivi l'Associazione potrà:

1. **Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natura d'assistenza socio-sanitaria e culturale avvalendosi di strutture e mezzi adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o dà soci, da adibire a consultori, centri d studio, centri di aggregazione, nonché centri di accoglienza per assistenza ai trapiantati e paziente in attesa di trapianto e ai loro famigliari.**
2. **Assumere servizi in ordine all'individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche.**
3. **Promuovere e organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di studio, visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, sanitarie e associative.**

4. Assistere gli associati in tutti gli adempimenti burocratici, fornendo altresì adeguate informazioni sulle normative riguardante le malattie di cui agli scopi dell'associazione.
5. Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività e il movimento associativo.
6. Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione.

DURATA

Articolo 3.

L'associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale e interetnica.

ARTICOLAZIONE

Articolo 4.

L'Associazione A.T.O. Puglia Onlus si articola in:

a) ATO Puglia Regionale
b) ATO Puglia sezione Comunale.

Articolo 5.

La sede regionale è la struttura organizzativa/funzionale/legale principale della vita sociale dell'associazione.
le decisioni adottate/approvate in consiglio direttivo regionale e nel caso dove previsto, dallo stesso statuto, con approvazione dell'assemblea generale, sono esecutive e nessuna sede comunale può opporsi.

Definizione e Doveri sedi Comunali

Si definiscono sedi Comunali tutte le strutture distaccate dalla sede regionale con la delibera per l'apertura dal Consiglio Regionale che abbiano al loro interno soci residenti nello stesso comune.
Le sedi comunali potranno elaborare proprie iniziative sul territorio di propria pertinenza, nell'ambito di quanto previsto all'art. 2 dello statuto.
Il Consiglio Direttivo comunale, nell'elaborazione delle attività che andrà a svolgere, deve preventivamente definire i costi e gli eventuali ricavi, realizzando comunque la copertura finanziaria preventiva alla realizzazione delle iniziative.
Tutti gli atti (documenti, verbali di riunioni Direttivo e Assemblee, bilanci, programmi annuali e tutto quello che il Consiglio Direttivo regionale riterrà necessario) dovranno essere inviati in copia per conoscenza alla sede regionale.
Le sedi comunali partecipano e contribuiscono con forme e modalità organizzative alle iniziative regionali e nazionali sulla base delle direttive emanate dalla sede regionale.

SOCI

Articolo 6.

Possono far parte dell'Associazione tutti i pazienti sottoposti a un trapianto di organi, quelli in attesa di un trapianto e pazienti emodializzati.
Può inoltre far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici interessati ed enti di natura privata che condividono gli scopi che l'associazione si prefigge.
Sulle domande di ammissione decide in via definitiva il Consiglio Direttivo a maggioranza.
La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato il quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro della tessera e al pagamento della quota.
Il versamento della quota tessera non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7.

Sono soci effettivi tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo regionale o diversamente dalle sedi comunali nei propri interni. Le variazioni di quote associative nelle varie sedi comunali, devo essere comunicate al Consiglio Direttivo indicandone la motivazione/necessità.
L'Assemblea regionale su proposta dei Consigli direttivi può nominare soci onorari quelle persone che hanno acquistato particolari meriti nei confronti dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamento.
Ogni socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.
Le tessere sociali, che saranno rilasciate dal Consiglio Regionale, Consigli Comunali e il simbolo identificativo dell'Associazione di tutte le sedi sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi. Tutto ciò è deciso/stabilito dal Consiglio Regionale.
Tutti i soci di qualsiasi sede e a ogni livello saranno iscritti nel registro regionale dell'Associazione e che comunque ogni sede comunale dovrà essere in possesso di registro soci di pertinenza.
Tutti i soci residenti in quei comuni che non si sono create le condizioni di formazione di sede comunale saranno iscritti nel registro regionale di pertinenza sociale della struttura regionale dell'associazione fino a quando non si creano le condizioni di definizione di sede comunale.

Articolo 8.

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

a) Per dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo di pertinenza che comunicherà l'evento al Consiglio regionale.
b) Per esclusione, che è deliberata dal consiglio direttivo di pertinenza con quorum deliberativo della maggioranza dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
   - Qualora il socio non corrisponda i contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
   - Qualora siano ravvisabili casi d'indegnità o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione.
c) L'esclusione del socio viene in tutti i casi deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne comunica l'evento alla prima assemblea generale dei soci e al Consiglio Direttivo regionale, in caso di espulsione di un socio della sede comunale.
d) I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
e) Il socio, a ogni livello, escluso, potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo regionale il quale affiderà l'esamina dell'esclusione a una commissione straordinaria per la valutazione finale. La decisione di quest'ultima e insindacabile.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 9.

Tutti i soci, ad esclusione dei soci dimissionari, o esclusi, hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni e alle deliberazioni dell'Assemblea e di fare proposte e interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo di propria pertinenza. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 10.

Ogni socio a qualsiasi dovrà versare annualmente il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale, o dal Consiglio Comunale. Fermo restando la facoltà degli stessi di concedere delle riduzioni in casi particolari.
È fatto divieto di trasferire la quota se non mortis causa.
La quota associativa solo in caso di decesso del socio potrà essere, se richiesto, trasferita a nome di un componente del nucleo famigliare dello stesso socio deceduto, ma non potrà essere rimborsata.
Ogni socio ha il dovere di osservare lo statuto e di uniformarsi alle deliberazioni dell'assemblea e dei Consigli Direttivi d'appartenenza.
Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e contribuire con ogni mezzo al buon andamento e al conseguimento degli scopi della stessa.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Tutte le entrate a ogni livello fanno parte del patrimonio sociale della struttura regionale ATO.Puglia Onlus.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito;

a) **Eredità, donazioni e legati disposte in favore dell'associazione;**
b) **Dalle quote annuali degli associati;**
c) **Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;**
d) **Contributi dello Stato, delle regioni, delle provincie, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;**
e) **Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;**
f) **Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;**
g) **Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.**
h) **Da proventi derivanti da iniziative quali feste e sottoscrizioni anche a premi deliberate o patrocinati direttamente dall'associazione;**
i) **Da eventuali offerte che venissero fatte all'Associazione da associati o simpatizzanti;**
j) **Da proventi derivanti da cessioni volontaristiche di materiale di propaganda.**
k) **Dal complesso di beni mobili ed immobili dell'associazione**
l) **Da ogni entrata legale e volontaristica destinata ad incrementarlo.**
m) **Da eventuali entrate volontaristiche per servizi prestati dall'associazione.**

RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO

Articolo 12.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio ed esattamente entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo a ogni livello per quello di competenza, deve redigere obbligatoriamente un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea per quella regionale non oltre il 28 Febbraio e per quella Comunale entro il 30 Gennaio di ciascun anno.
Entro il 15 novembre di ogni anno i Consiglio Direttivi a ogni livello sono convocati per la predisposizione dei bilanci preventivi del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di pertinenza.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a ogni livello per 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci o delegati, perché ne prendono lettura.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale maturati dall'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13.

Gli organi sociali a tutti i livelli previsto nello statuto sono:
L'Assemblea degli Associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Per la sede regionale
Il Collegio dei Revisori.

Per la gestione sociale della sede comunale non è previsto il Collegio dei Revisori.

Gli organi statutari regionali esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina dei Commissari straordinari.
Gli organi statutari a ogni livello agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegnano l'Associazione regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto regionale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.

a) L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
b) L'assemblea a ogni livello è svolta in prima e seconda convocazione.
c) L'Assemblea è sovrana.
d) L'assemblea è straordinaria e ordinaria.
e) L'assemblea può essere regionale o comunale.

Per le Assemblee di ogni livello, la rilevazione degli iscritti per determinare i delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea a tutti i livelli è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto; può essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo a ogni livello lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata dà almeno un terzo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo è effettuata mediante affissione, contenente l'ordine del giorno e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, da pubblicarsi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua convocazione; o mediante consegna a mano da parte di un responsabile al socio che firmerà per ricevuta.
L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto Regionale, occorrono la presenza dei due terzi all'assemblea regionale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea a ogni livello, mediante delega scritta da un altro socio. Non possono essere conferite più di una delega alla stessa persona per cui il socio, a ogni livello, con delega ha diritto a esprimere massimo due voti compreso il suo.

Articolo 15.

L'Assemblea dei soci a ogni livello è presieduta dal presidente dell'Associazione, tranne che in sede elettiva e di rendiconto; in tali casi è presieduta dall'associato più anziano di età che non rivesta cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza, e due scrutatori per controllare la regolarità delle operazioni di voto. In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e dai due scrutatori in caso di elezioni per le cariche sociali o quant'altro che necessita una votazione a scrutinio segreto, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, nel qual caso sarà firmato solo dal Presidente e dal Notaio.

Articolo 16

L'Assemblea può essere Regionale e comunale

L'Assemblea Regionale:

a) **Approva l'indirizzo generale dell'associazione formulato dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Consigli Direttivi Comunali;**
b) **Elegge il Consiglio Direttivo regionale che resta in carica tre anni; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto;**
c) **Approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi regionale/comunali approvati dagli stessi Consigli Direttivi;**
d) **Approva i bilanci preventivi e il conto consuntivo della struttura regionale e delle sedi comunali;**
e) **Elegge il Collegio dei Revisori Regionale (3 membri);**
f) **Decide su tutte le questioni che, il Consiglio Direttivo regionale, riterrà opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea regionale e sulle proposte avanzate dagli associati e dai delegati delle sedi Comunali.**
g) **Delibera inoltre sullo scioglimento dell'Associazione, e di eventuale sede provinciale e sulla devoluzione dei vari patrimoni di appartenenza.**

Gli oneri derivanti dal commissariamento di una struttura sono a carico della struttura stessa nella misura delle capacità economiche che gli sono proprie.
In caso di scioglimento di una sede comunale, il patrimonio in ogni caso, la devoluzione dovrà essere eseguita in favore dell'ATO Puglia Onlus regionale; mentre in caso di scioglimento della struttura Regionale ATO Puglia Onlus la devoluzione dovrà essere eseguita a un'altra organizzazione Onlus che operi in settore analogo a quello dell'ATO Puglia Onlus.

L'Assemblea Comunale
L'Assemblea Comunale di norma è svolta sotto la presenza di un Consigliere Regionale e ha poteri di:

a) **Approvare regolamenti interni proposti dai Consigli Direttivi Comunale per motivi di esigenza o straordinari, previa valutazione del Consiglio Direttivo Regionale.**
b) **Eleggere i delegati per l'assemblea regionale n. 5 (cinque) soci di diritto per ogni n. di 100 (cento) soci, e due delegati del Consiglio Direttivo. Il presidente partecipa di diritto.**
c) **Superato n.100 (cento) soci, i delegati di diritto aumenteranno di n.1 (uno) ogni frazione di n. 20 (venti) iscritti.**
d) **Ha l'obbligo di attenersi e deliberare tutto quello di propria pertinenza in base agli articoli 13/14/15 di codesto statuto regionale.**

I CONSIGLI DIRETTIVI

Articolo 17.

L'Associazione è retta e amministrata:

a) A livello regionale: da un Consiglio Direttivo Regionale composto di un minimo di nove a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, dei soci e delegati aventi diritti, a voto segreto in assemblea generale;
b) A livello Comunale, da un Consiglio Direttivo Comunale, composto di un minimo di n. 5 (cinque) membri a un massimo di n.7 (sette) eletti nell'assemblea dei soci della sede comunale aventi diritti a voto segreto.

I Consigli Direttivi, Regionale/Comunale, restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nelle prime riunioni dei Consigli Direttivi di propria pertinenza, dopo la loro elezione. La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo a qualsiasi livello è preseduta dal consigliere più anziano.
Possono far parte dei Consigli Direttivi esclusivamente gli associati con i requisiti previsti dallo statuto.
Possono inoltre far parte dei Consigli Direttivi tecnici professionali volontari, quali medici, psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti con i requisiti previsti dallo statuto.
Nei Consigli Direttivi possono essere eletti i soci che ricoprono cariche direttive in altre associazioni. Di volontariato con scopi sociali e senza fine di lucro e denominate Onlus.
Non potranno far parte dei Consigli Direttivi soci con cariche politiche.
Tutti gli incarichi sono onorari e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo un rimborso spese documentato con spesa autorizzata.
I Consigli Direttivi a ogni livello si riuniscono ordinariamente preferibilmente almeno una volta ogni 45 (quarantacinque) giorni_e in ogni caso qualora che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere fatte conoscere ai Consiglieri almeno sette giorni prima della sua convocazione, unitamente all'ordine del giorno salvo casi di urgenza per la quale è prevista l'avviso con E- mail semplice/raccomandata, telefonicamente o a voce diretta.
Il Consiglio Direttivo a tutti i livelli è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. E delibera con la maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno non essere palesi, se deciso in occasione dai Consigli Direttivi.
In caso di votazioni palesi e di parità, il voto dei presidenti vale doppio.
Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti receda dall'incarico di componente del Direttivo, gli stessi Consigli Direttivi a ogni livello possono provvedere alla sua sostituzione nominando il primo non eletto nelle Assemblee elettive che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nella prima assemblea dei soci o dei delegati i Consigli Direttivi interessati dovranno darne comunicazione per ratificare la nomina.
Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Consigli Direttivi, i membri non dimissionari dovranno convocare entro 30 (trenta) giorni un'assemblea straordinaria dei soci per eleggere con elezioni anticipate il nuovo Consiglio direttivo.

I Consigli Direttivi comunali se entro il tempo definito nel comma precedente non provveda agli adempimenti, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà in merito.
A seconda che IL Consiglio Direttivo regionale sia composto di nove, o undici membri, rispettivamente almeno cinque, (su nove) sei (su 11) di essi dovranno essere trapiantati di organi.
A seconda che il Consiglio direttivo comunale sia composto di un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 7 (sette), inerente ai criteri: fino a 50 (cinquanta) iscritti n. 5 (cinque) di cui 3 (tre) trapiantati e n. 2 (due) simpatizzanti, oltre 50 iscritti n.7 (sette) di cui n. 4 (quattro) trapiantati e n. 3 (tre) simpatizzanti.

Art 18

L'Associazione è retta e amministrata:

A livello regionale: da un Consiglio Direttivo Regionale eletto tra i soci iscritti alla sede regionale ed è composto di un minimo di nove a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea regionale dei soci e delegati delle sedi zonali/Comunali aventi diritto come previsto nell'Art. 15 dello stesso statuto. Detto Consiglio Regionale è integrato, in percentuali,

da rappresentanti dei Consigli Direttivi Comunali/Zonali che hanno a tutti gli effetti diritto di voto e la loro presenza è decisionale. Tali rappresentanti (Componenti dei Direttivi Zonali/Comunali), sono eletti dagli stessi Consigli Direttivi Comunali/Zonale in prospettiva di una convocazione del Consiglio Direttivo Regionale. La segreteria Zonale/Comunale comunica in tempo utile i partecipanti eletti a tale riunione.
Il Consiglio Direttivo Zonale/Comunale può nel suo seno eleggere i rappresentanti al Consiglio Direttivo Regionale con rappresentatività di carica fino al mandato in essere del Consiglio Regionale in carica.

Percentuali di rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo Regionale delle sedi Zonali/Comunali:
Sedi Comunali/Zonali con minimo 15 (quindici) e fino a 50 (cinquanta) iscritti N° 2 (due) (partecipanti eletti).
Sedi Comunali/Zonali con 50 (cinquanta) associati e fino a 100 (cento) iscritti N° 4 (quattro) (partecipanti eletti).
Sedi Comunali/Zonali con 100 (cento) iscritti fino a 125 (centoventicinque) iscritti n° 5 (cinque) (partecipanti eletti).
Per ogni ulteriore numero di 25 (venticinque) iscritti la sede Comunale/zonale è rappresentata all'interno del Consiglio Direttivo Regionale di 1(una) unità.

Il Consiglio è' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri il numero di maggioranza è stabilito per ogni mandato tenendo in considerazioni sempre il numero di 9 minimo e massimo 11 + i rappresentanti eletti dalle sedi Zonali tenendo in considerazioni le percentuali e criteri sopra descritti; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19.

a) Il Consiglio Direttivo Regionale determina la quota associativa.
b) Il Consiglio Direttivo Regionale delibera l'istituzione di altre sezioni sia temporanee che permanenti, determinandone le modalità di funzionamento e ne dà comunicazione alla prima assemblea regionale.
c) Il Consiglio Direttivo Regionale decide sul commissariamento, sull'apertura e chiusura di una sede comunale su mandato dell'assemblea regionale.
d) Il consiglio Direttivo regionale nel suo seno nomina una commissione straordinaria di n. 3 (tre) membri che prenderà in esame i ricorsi e quindi esprimerà la propria decisione che, rimarrà insindacabile, di eventuali soci appartenenti a qualsiasi livelli che siano stati espulsi dall'Associazione. Il tutto verrà rettificato in assemblea generale regionale dei soci.
e) Il Consiglio Direttivo comunale non potrà escludere associati senza il parere della struttura regionale.
f) Il Consiglio Direttivo comunale potrà operare sulle questioni che siano stati di competenza delle Assemblee Comunali se conformi allo statuto e alle deliberazioni della struttura regionale.
g) Il Consiglio direttivo Comunale, per ogni contributo volontario versato alla propria sede comunale e per ogni iscritto della stessa, dovrà versare trimestralmente una quota del 20% alla struttura regionale per sostenere tutte le attività e iniziative e organizzazioni regionali e Nazionali che L'ATO Puglia Onlus sviluppa e mette in atto annualmente.

Il Consiglio Direttivo regionale e Comunale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria pertinenza; essi inoltre:
a) Formula ogni anno, sentite le Assemblee di appartenenza, il programma regionale e delle varie sedi comunali dell'Associazione, lo presenta per l'approvazione dell'Assemblea stessa di pertinenza e ne cura l'applicazione;
b) Predispone i bilanci preventivi e quelli consuntivi, tutti gli atti che attestano il patrimonio sociale e li sottopone per l'approvazione dell'Assemblea di pertinenza;
c) Predispone altresì le relazioni annuali e tecniche dell'attività sociale e di programmi dell'attività da svolgere;

d) Chiede al Presidente di convocare le Assemblee per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
e) Esamina ed approva le relazioni sul lavoro svolto dal presidente;
f) Delibera sull'organizzazione di convegni e congressi di propria pertinenza e stabilisce i temi di studio;
g) Stabilisce la data dell'Assemblea dà indirsi con l'obbligo di almeno una volta l'anno;
h) Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea
i) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
j) Predispone i bilanci
k) Registra le adesioni dei nuovi soci..
l) Stabilisce la quota associativa diversa da quella decisa dal Consiglio Direttivo Regionale motivando la necessità di tale decisione.

I PRESIDENTI

Articolo 20.

Il Presidente regionale:

a) E il legale rappresentante della sede regionale che rappresenta ed ha potere di firma per le competenze di Sua attinenza e rappresentanza è rieleggibile.

Il Presidente comunale

a) E il legale rappresentante della sede comunale che rappresenta ed ha potere di firma per le competenze di Sua attinenza e rappresentanza è rieleggibile.

I presidenti hanno rappresentanza giuridica di ciò che loro rappresentano, presiedano le adunanze dell'assemblea e dei consigli direttivi di appartenenza, convocano i Consigli Direttivi, provvedono all'esecuzione delle varie deliberazioni; In caso di votazione palese nelle delibera e decisioni del Consiglio Direttivo, il loro voto vale doppio.

I Presidenti, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai Vice Presidente, qualora non sia presente nemmeno il vice presidente, solo in caso di riunione del Consiglio Direttivo può fare le veci, il consigliere più anziano.

IL COLLEGIO DEI REVISORI SEDE REGIONALE
Compiti - Doveri

Articolo 21.

a) Il Collegio dei revisori svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla, al livello di competenza, l'amministrazione della sede regionale o Comunale accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari di tutta la struttura regionale secondo i fini associativi.
b) Redigono apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
c) Il Collegio dei Revisori alla loro prima riunione ufficiale, elegge al loro interno il presidente.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la sua liquidazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o delegati facenti parte dell'assemblea regionale.

In quella sede l'Assemblea regionale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare.

Il patrimonio sociale restante, sarà devoluto a un'associazione similare all'ATO Puglia Onlus che operi in settore analogo.

Per deliberare lo scioglimento di una sede comunale e la sua liquidazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dell'assemblea comunale della stessa sede e

l'Approvazione del Consiglio direttivo Regionale e che in ogni caso la devoluzione patrimoniale e sociale dovrà essere eseguita in favore della sede regionale dell'ATO Puglia Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23.

I verbali di ogni adunanza dei Consigli Direttivi o delle Assemblee generali a ogni livello saranno redatti a cura dei Segretari e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto; detti verbali saranno conservati agli atti nelle sedi legale di pertinenza dell'Associazione e i soci a ogni livello che vorranno prendere visione dovranno inoltrare richiesta per iscritto.
I documenti di possesso delle varie sedi Comunali potranno essere oggetto di controllo da parte della struttura Regionale in qualsiasi momento senza preavviso.

Articolo 24.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia di organizzazioni Onlus di utilità sociale, norme alle quali l'Associazione A.T.O. Puglia Onlus espressamente si richiama e si obbliga ad adeguare la propria attività e le proprie finalità.

I richiedenti le modifiche in nome dell'assemblea dei soci del 02/10/04 (due/ottobre/ duemilaquattro) e del 24/04/2015 (ventiquattro/aprile/duemilaquindici) dichiarano che il seguente atto costitutivo/statuto alla data di oggi è riportato su n. 14 (quattordici) pagine con l'indicazione di n. 5 (cinque) pagine con n. 5 (cinque) articoli riguardante l'atto costitutivo e n. 10 (dieci) pagine con n. 24 articoli (ventiquattro) per quando riguarda lo statuto.

GIOVINAZZI ROSARIA _____

MOTOLESE ANTONIO _____

PIZZARELLI FERNANDO _____

SANTORO GIOVANNI _____

INDELLICATI DOMENICO _____

OLIVA ANTONIO _____

PORTARARO UMBERTO _____

LAMBITELLI LUISA _____

SECONDO EMANUELE _____

BATTISTA VINCENZO _____

LARIZZA MIRELLA _____

Massafra 24/04/15

ATTO REGISTRATO
SERIE 3 AL NR 2867
IN DATA 22 SET. 2015
IMPOSTE LIQUIDATE
PER € 230,00 PER NR 4 ANNI

L'ADDETTO
Maria CARUZZIMATI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adriana BIACCO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE ITALIANE

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI PUGLIA ONLUS — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: MASSAFRA — PROV.: TA — CODICE FISCALE: 90088130738

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TNY (codice) — sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE: RP

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO — Anno: 2015 — Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1089 T	Imposta di registro	200,00	
671 T	Sanzione	30,00	
721 T	Interessi	1,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 231,00

EURO (lettere) DUECENTOTRENTUNO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno mese anno)	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE — AZIENDA	CAB/SPORTELLO
	07601	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario/postale

n. _____ / _____ (cod. ABI / CAB)

firma _____

79/016 08 16-09-15 R2
0050 €*231,00*
F2YV 0050 €**
C.F. 90088130738

Modello F23 - EP 1245 - MOD. 11300 (EX 126980E) - St. [4] Ed. 06

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO